



REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE
DEI VEICOLI
AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Approvato con D.C.P. n. 111/9 del 30.11.1998

Modificato con D.C.P. n. 21/20 del 22.2.1999

Modificato con D.C.P. n. 2/1 del 21.2.2000

Modificato con D.C.P. n. 78/6 del 29.12.2003

Modificato con D.C.P. n. 53 del 18.12.2006

Modificato con D.C.P. n. 41 del 18.12.2007

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali	pag. 3
Art. 2 - Presupposti e soggetti passivi dell'imposta	pag. 3

CAPO II - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 3 - Misure dell'imposta	pag. 4
Art. 3 bis - Atti soggetti ad IVA	pag. 4
Art. 3 ter - Agevolazioni ed esenzioni	pag. 5
Art. 4 - Termini di versamento e sanzioni	pag. 7
Art. 5 - Sanzioni ed interessi	pag. 8

CAPO III – MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 6 - Affidamento del servizio di riscossione dell'imposta	pag. 9
Art. 7 - Modalità di riscossione dell'imposta	pag. 9
Art. 8 - Adempimenti e compensi del concessionario della riscossione	pag. 10
Art. 9 - Controlli sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta	pag. 10
Art. 10 - Controllo dell'imposta	pag. 11
Art. 11 - Ripresentazione di richieste di formalità	pag. 11

CAPO IV - RIMBORSI E RECUPERI

Art. 12 - Recuperi	pag. 12
Art. 13 - Accertamento	pag. 12
Art. 14 - Accertamento d'ufficio	pag. 13

Art. 15 - Ravvedimento – Accertamento con adesione	pag. 13
Art. 16 - Autotutela della P.A.	pag. 14
Art. 17 - Riscossione coattiva	pag. 14
Art. 18 - Rimborsi al contribuente	pag. 14
Art. 19 - Termini di prescrizione	pag. 15
Art. 20 - Importi di modico valore	pag. 15
Art. 21 - Arrotondamento	pag. 15
Art. 22 - Fornitura di dati, statistiche, elaborati	pag. 16
Art. 23 - Contenzioso tributario	pag. 16

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Norme finali e transitorie	pag. 17
--------------------------------------	---------

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali

- 1) In attuazione dell'art. 56 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. la Provincia di Cuneo istituisce l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio.
- 2) L'imposta provinciale di trascrizione si applica sulla base della vigente disciplina di legge **prevista dall'art. 56 del D.Lgs. 446/1997** e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i..

Art. 2

Presupposti e soggetti passivi dell'imposta

- 1) **L'imposta provinciale si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli iscritti al PRA che ha competenza sul territorio provinciale.**
- 2) L'imposta provinciale è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ciascuna formalità.
- 3) **Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria ai sensi delle norme di legge vigenti è dovuta una sola imposta.**
- 4) Al pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni sono solidalmente obbligati l'acquirente e le parti nel cui interesse le formalità sono state eseguite, secondo quanto disposto dagli artt. 93 e 94 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i..

**CAPO II –
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

Art. 3

Misure dell'imposta

- 1) L'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con Decreto del Ministero delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi delle norme di legge vigenti.
- 2) Le misure delle tariffe stabilite dal Ministero delle Finanze possono essere variate in percentuale fra un minimo e un massimo previsto dalla legge, con deliberazione **della Giunta Provinciale** approvata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, **ai sensi dell'art. 53 della L. 23/12/2000 n. 388.**
- 3) Le misure dell'imposta determinate dalla Provincia ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, si applicano alle formalità richieste a partire dal 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
- 4) Le misure dell'imposta possono essere aumentate dalla Provincia anche nel corso dell'esercizio per l'attivazione delle entrate proprie nel caso di dissesto di cui **all'art. 251 del D.Lgs. 267/2000.** Si applicano in tal caso le norme di cui al citato art. 251.
- 5) La Provincia notifica entro 10 giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al P.R.A. ed al Concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza ai sensi delle norme di legge vigenti.
- 6) In caso di mancato adeguamento nei termini di cui ai commi precedenti resta confermata, per l'esercizio successivo, la tariffa in vigore.
- 7) **Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.**

Art. 3 bis

Atti soggetti ad IVA

- 1) Sono soggetti alla tariffa fissa prevista dal punto 2 del D.M. 435/98 tutti gli atti che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dalla modalità di determinazione della base imponibile.

- 2) L'IPT viene applicata in misura fissa solo se all'istanza di trascrizione viene allegata idonea documentazione fiscale comprovante l'assoggettamento a IVA dell'operazione.
- 3) L'applicazione della tariffa di cui al punto precedente va richiesta esclusivamente in sede di prima presentazione della formalità. Non si dà luogo a rimborso nel caso in cui la natura di operazione in campo IVA venga dichiarata successivamente.

Art. 3 ter

Agevolazioni ed esenzioni

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'IPT le formalità aventi per oggetto:
 - a) **Gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli adattati, intestati a soggetti portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie (Legge 27.12.1997 n. 449 - art. 8; D.M. 435/1998);**
 - b) **Gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (Legge n. 388/2000 art. 30, comma 7);**
 - c) **Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio (Art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997);**
 - d) **Gli atti relativi a motocicli di qualunque tipo (D.M. n. 435 del 1998);**
 - e) **Gli atti ed i procedimenti di competenza del giudice di pace (Art. 46 della Legge 21 novembre 1991, n. 374 - Circolare 49/e del 17/04/2000);**
 - f) **Gli atti inerenti alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate da aziende e istituti di credito e dalle loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine (Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - Circolare 49/e del 17/04/2000);**
 - g) **Le operazioni effettuate dalle associazioni di volontariato, diverse dalle successioni e dalle donazioni (Art. 8, comma 1, della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Circolare 49/e del 17/04/2000);**
 - h) **Gli atti aventi ad oggetto donazioni e attribuzione di eredità o di legato a favore delle associazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà (Art. 8, comma 2, della Legge 11 agosto 1991, n. 266);**

- i) **Gli atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi (Art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 - Circolare 49/e del 17/04/2000);**
 - j) **Gli atti di trasferimento effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali (Art. 118 del D.Lgs. n. 267 del 2000);**
 - k) **Gli atti a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 460/1997. L'esenzione si applica a condizioni che la ONLUS dichiara di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria;**
 - l) **Gli atti a favore delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (IPAB) ai sensi art. 4, comma 5, del D.Lgs. 207/01. L'esenzione si applica a condizioni che l'Istituzione dichiara di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria;**
 - m) **Si applica inoltre qualsiasi altra esenzione prevista dalla Legge.**
- 2) **Sull'entità del pagamento dell'IPT si applica una agevolazione con riduzione ad un quarto (1/4) per le casistiche aventi per oggetto:**
- a) **autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale e i rimorchi destinati a servire detti veicoli, semprechè siano adatti al trasporto di cose (art. 56, comma 6, del D.Lgs. 446/97);**
 - b) **rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili (art. 56, comma 6, del D.Lgs. 446/97);**
- 3) **Sull'entità del pagamento dell'IPT si applica una agevolazione con riduzione d'imposta del 95 % per autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali oppure intestati ai famigliari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Si precisa che:**
- nella dizione di "handicap sensoriali" da ricomprendersi nell'agevolazione si intendono i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1, comma 2, della Legge 12 marzo 1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001 n. 72;**
- Lo stato di handicap sensoriale deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una commissione medica pubblica.**
- Vengono applicati gli stessi limiti previsti per l'esenzione a favore dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 8 della Legge 449/1997 e s.m.i..**
- 4) **Sull'entità del pagamento dell'IPT si applicano le seguenti agevolazioni:**
- a) **L'imposta si paga nella misura minima prevista dal punto 3 dal D.M. 435/98 nel caso di cancellazione d'ipoteche;**
 - b) **Sono soggetti alla tariffa fissa, prevista dal punto 2 del D.M. 435/98, tutti gli atti relativi a operazioni rientranti nel campo di applicazione IVA,**

indipendentemente dalla base imponibile, applicato in Italia e dal regime impositivo applicato (imponibile, non imponibile, esente) (previa presentazione di copia della fattura o modello F24 per i veicoli provenienti dall'estero acquistati da privati);

- c) L'imposta si paga nella misura prevista dall'art. 63, comma 4, della Legge n. 342 del 21/11/2000 per le formalità aventi ad oggetto veicoli costruiti da almeno trent'anni o vent'anni se riconosciuti di particolare interesse storico e collezionistico così come previsto dai commi 1-2-3 dell'art. 63 della Legge 342/2000;**
 - d) Si applica inoltre qualsiasi altra agevolazione prevista dalla Legge.**
- 5) La documentazione attestante il diritto all'esenzione o agevolazione dell'imposta deve essere presentata al PRA o nel caso di gestione dell'imposta nelle forme di cui alle lett. a, b, comma 1, dell'art. 6 del presente regolamento, anche al soggetto gestore della stessa.**
- 6) Nel caso di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) si deve utilizzare il modello predisposto dal gestore della riscossione e approvato dalla Provincia.**

Art. 4

Termini di versamento e sanzioni

- 1) Il versamento dell'I.P.T. per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, deve essere effettuato entro il medesimo termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione entro il quale devono essere richieste le formalità di prima iscrizione, ai sensi delle norme vigenti in materia.**
- 2) Il versamento dell'I.P.T. per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuato entro il medesimo termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, entro il quale devono essere richieste le formalità, ai sensi delle norme vigenti in materia, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del D.Lgs. 446/97.**
- 3) Per le formalità relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro imprese e comunque entro 60 giorni dall'effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti (art. 56, comma 8, del D.Lgs. 446/97).**
- 4) Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione nelle misure**

comunicate al P.R.A., in ottemperanza dell'art. 56, 2° comma, del D.Lgs. 446/97 e dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. 358/2000.

- 5) Per l'omissione o il ritardato pagamento parziale o totale dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471 da corrispondersi contestualmente ad essa. Le sanzioni sono applicate con le riduzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori nelle misure di legge deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.

Art. 5

Sanzioni ed interessi

- 1) **La sanzione e gli interessi sono irrogati contestualmente all'avviso di accertamento.**
La contestazione della sanzione sarà effettuata con separato atto.
Alle violazioni delle norme in materia di imposta provinciale di trascrizione si applicano:
- a) **La disciplina generale del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472 sulle sanzioni amministrative (in attuazione dell'art. 16 del D.Lgs. 18/12/97 n. 473 che disciplina le norme applicabili per le sanzioni in materia di tributi locali);**
 - b) **La sanzione pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 471;**
 - c) **Nel caso di reiterati comportamenti elusivi la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell'imposta. Per altre violazioni, si intendono quelle delle stesse disposizioni dell' IPT o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità;**
 - d) **Su qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel seguente regolamento, diverse da quelle previste al comma a), consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. 267/2000;**
 - e) **Alle sanzioni dei precedenti commi si applicano le disposizioni di cui al capo I sezione I e II della Legge 24/11/1981 n. 689;**
 - f) **In caso di mancato pagamento dell'imposta, oltre la scadenza di legge, si applicano gli interessi legali ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile;**
 - g) **Gli interessi sono calcolati:**
 - ❖ **con maturazione giorno per giorno;**
 - ❖ **con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.**

**CAPO III –
MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA**

Art. 6

Affidamento del servizio di riscossione dell'imposta

- 1) **La gestione dell'IPT (liquidazione, riscossione, contabilizzazione, i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta) può essere effettuata con le seguenti modalità, previste dall'art. 56, comma 4, del D.Lgs. 446/97:**
 - a) **direttamente, dalla Provincia;**
 - b) **mediante affidamento a soggetti terzi nelle forme di cui all'art. 52, comma quinto, del D.Lgs. 446/97;**
 - c) **mediante affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso gestore del pubblico registro automobilistico (ACI). In quest'ultimo caso, essendo l'ACI un soggetto di diritto pubblico, l'affidamento sarà effettuato mediante convenzione, come da art. 42, lettera e), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.**

- 2) **La Provincia, qualora le condizioni di mercato lo consentano, gestirà la propria imposta direttamente o tramite ricorso al mercato (lett. a) e b) del precedente comma 1); il ricorso all'ACI offerto dalla legge (lett. c) del precedente comma 1) deve avere carattere residuale.**

Art. 7

Modalità di riscossione dell'imposta

- 1) **L'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del versante deve:**
 - a) **riportare le seguenti diciture:**
 - ❖ **Causale delle somme dovute a titolo d'imposta;**
 - ❖ **Dati previsti per ciascuna formalità.**
 - b) **essere presentata al PRA e al soggetto gestore dell'imposta (solo nel caso di gestione dell'imposta nelle forme di cui alle lett. a, b, comma 1, dell'art. 6), per poter richiedere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia;**
 - c) **essere conforme ad un modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, preventivamente concordato con la Provincia e da essa approvato.**

- 2) **Il responsabile dell'imposta provinciale di trascrizione per i procedimenti di riscossione, recuperi e controllo è il Dirigente responsabile del servizio tributi.**
- 3) **L'imposta viene riscossa con le modalità rese necessarie dal rispetto della normativa in materia di sportello telematico dell'automobilista, finalizzate a garantire la con testualità del versamento dell'imposta al perfezionamento delle formalità di registrazione presso il P.R.A..**

Art. 8

Adempimenti e compensi del concessionario della riscossione

- 1) L' ammontare dell'Imposta Provinciale di trascrizione giornalmente riscossa deve essere versato dal gestore della riscossione, **entro il termine convenuto tra le parti**, al Tesoriere provinciale al netto del compenso di cui al comma seguente.
- 2) **Il gestore**, di cui al comma precedente, effettuerà apposita registrazione del versamento delle somme e conserverà ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Provincia e le quietanze di Tesoreria da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima.
- 3) Al soggetto incaricato della gestione dell'imposta provinciale di trascrizione, che ricomprende le attività di:
 - ❖ ·Liquidazione;
 - ❖ ·Riscossione;
 - ❖ ·Contabilizzazione;
 - ❖ ·Versamento;
 - ❖ ·Controllo;
 - ❖ ·Applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento;

nonché tutte le operazioni connesse previste dall'art. 56 del D.Lgs. 446/97, **compete un compenso convenuto tra le parti, approvato con separato atto, ai sensi del comma quarto del medesimo art. 56.**

Art. 9

Controlli sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

- 1) **La Provincia effettuerà i seguenti controlli sull'attività del gestore della riscossione:**
 - a) **corretto riversamento dell'imposta nei tempi previsti dal contratto o dalla convenzione;**

- b) **verifica della idonea documentazione presentata per il corretto assolvimento dell'imposta;**
 - c) **verifiche di cassa e delle riscossioni presso i gestori delle attività di riscossione entro 5 anni dalla data di riscossione dell'imposta.**
- 2) **In attuazione del comma uno, i controlli potranno essere effettuati anche presso la sede del gestore dell'attività della riscossione dell'imposta.**

Art. 10

Controllo dell'imposta

- 1) **La Provincia, in un ottica di gestione attiva della lotta all'elusione ed evasione fiscale, effettuerà direttamente o in outsourcing propri controlli sulla corretta applicazione dell'imposta utilizzando tutti gli strumenti disponibili quali anche l'incrocio con banche dati esterne provenienti da altri Enti Pubblici, in base ad appositi atti convenzionali.**

Art. 11

Ripresentazione di richieste di formalità

- 1) **Nel caso di ripresentazione di richieste di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le richieste non siano state rifiutate per insufficiente versamento.**
- 2) **Nel caso che il versamento o l'integrazione del versamento dell'imposta avvenga oltre i termini stabiliti dall'art. 4, si dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art.4 comma 5 del presente regolamento.**

**CAPO IV –
RIMBORSI – RECUPERI**

Art. 12

Recuperi

- 1) Le attività di recupero dell'imposta, nonché di eventuali sanzioni ed interessi ad essa collegati, in base alla normativa vigente (D.Lgs. n. 471/97, D.Lgs. n. 472/97, D.Lgs. n. 473/97 e "Statuto del contribuente" – Legge n. 212/00), possono iniziare con una semplice istanza di intimazione al pagamento.**
- 2) Il termine per provvedere al versamento del dovuto (imposta, sanzioni, interessi) non può essere superiore a 60 giorni dalla data di spedizione dell'istanza.**

Art. 13

Accertamento

- 1) Esperita infruttuosamente l'attività di recupero di cui all'articolo precedente si passa alla predisposizione degli avvisi d'accertamento.**
- 2) L'attività connessa al recupero delle differenze d'imposta, nonché di eventuali sanzioni ed interessi ad essa collegati, è svolta in base alla normativa vigente:**
 - a) D.Lgs. 471/97, D.Lgs. 472/97, D.Lgs. 473/97;**
 - b) "Statuto del contribuente" – Legge 212/2000;**
 - c) Regolamento Provinciale "delle entrate, delle sanzioni tributarie non penali, etc."**
- 3) Gli avvisi di accertamento devono:**
 - a) essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;**
 - b) se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, contenere l'allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.**
- 4) Gli avvisi devono contenere, altresì l'indicazione:**
 - a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;**
 - b) del responsabile del procedimento;**
 - c) dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;**

- d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) del termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento e le relative modalità.
- 5) Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo o da soggetto da questi delegato ai sensi della normativa vigente.

Art. 14

Accertamento d'ufficio

- 1) La Provincia, direttamente o in outsourcing, nel corso di controlli su parziali, ritardati od omessi versamenti correlati alla mancata trascrizione al PRA come da art. 94 del D.Lgs 285/92, segnala al PRA la mancata registrazione dell'atto e procede, ove previsto, all'accertamento d'ufficio.
- 2) Nel caso di cui al comma precedente, viene riconosciuto al gestore del PRA, per l'attività svolta, un compenso pari a quello riconosciuto al gestore della riscossione di cui all'art. 8 del presente regolamento

Art. 15

Ravvedimento – Accertamento con adesione

- 1) **RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE.** Per l'omesso pagamento totale o parziale dell'imposta e solo se non siano ancora iniziate da parte degli uffici preposti attività di:
 - Accessi;
 - Ispezioni;
 - Verifiche;
 - Altre attività amministrative di accertamento;il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso, come previsto dall' art. 13 D.Lgs. 472/97.
In tale caso occorrerà pagare una sanzione ridotta nella misura di:
 - ❖ 1/8 del 30%, pari a 3,75%, se il pagamento è eseguito nei termini di 30 giorni dalla scadenza;
 - ❖ 1/5 del 30%, pari al 6%, se il pagamento è eseguito entro l'anno dalla scadenza.Le sanzioni ridotte dei punti precedenti sono valide solo se contestualmente vengono eseguiti i seguenti pagamenti:
 - sanzione ridotta;
 - interessi moratori nelle misure di legge;
 - imposta non versata.

2) ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, istanza di accertamento con adesione.

- 3) Nel caso in cui il contribuente, di cui al comma precedente, rinunci ad effettuare istanza e provveda ad effettuare il pagamento, entro il termine di proposizione del ricorso, le sanzioni verranno ridotte ad un quarto.**

Art. 16

Autotutela della P.A.

- 1) Nel caso di atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, allo scopo di ridurre il contenzioso relativo alle entrate tributarie, la Provincia si avvarrà del potere di annullamento d'ufficio o di revoca degli atti ricorrendo all'istituto dell' "autotutela", ai sensi del D.L. 30/09/1994 n. 564 convertito nella Legge 30/11/1994 n. 656.**

Art. 17

Riscossione coattiva

- 1) Decorsi infruttuosamente i termini dell'accertamento nel caso del protrarsi dell'inadempimento del debitore, la Provincia procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo o ricorso all'ingiunzione di pagamento.**

Art. 18

Rimborsi al contribuente

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto, ai sensi delle norme di legge vigenti, dal contribuente alla Provincia.**
- 2) I rimborsi possono riguardare:**
- ❖ richieste di formalità già presentate e rifiutate dal PRA, che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del PRA.**
 - ❖ versamenti in eccesso o non dovuti.**

- 3) La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente o ad autorizzare, in base ad apposita convenzione, il gestore della riscossione al rimborso delle somme chieste. In questo secondo caso il gestore porta in detrazione dai versamenti degli importi periodici, le somme rimborsate e conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.
- 4) Il rimborso, una volta che la Provincia, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, abbia accertato la consistenza del diritto alla restituzione, verrà effettuato entro 60 giorni. Nel caso in cui i rimborsi siano effettuati tramite gestore esterno valgono le stesse tempistiche.
- 5) A decorrere dalla data di eseguito versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 5 del presente regolamento.
- 6) I termini di prescrizione del diritto al rimborso sono quelli di cui al successivo articolo.

Art. 19

Termini di prescrizione

- 1) Il diritto al rimborso si prescrive nel termine previsto dalla normativa vigente a partire dal giorno in cui il versamento dell'imposta è stato eseguito.

Art. 20

Importi di modico valore

- 2) Sono considerati crediti e debiti tributari di modesto ammontare, ai sensi dell'art. 25 della Legge 27/12/2002 n. 289 tutti quelli fino all'importo di euro 12,00.

Art. 21

Arrotondamento

- 1) Le somme versate a titolo di imposta sono arrotondare all'euro se:
 - ❖ per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 50 centesimi;
 - ❖ per eccesso se la frazione è superiore a 50 centesimi.
- 2) L'imposta arrotondata non può essere superiore al limite previsto dal comma 2 dell'art. 56.

Art. 22

Fornitura di dati, statistiche, elaborati

- 1) Il soggetto gestore è tenuto a trasmettere con cadenza mensile alla Provincia - tramite tabulato cartaceo e/o supporto informatico - i dati giornalieri relativi a ciascuna operazione effettuata di riscossione e versamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione.
- 2) Il soggetto gestore è tenuto a permettere, a richiesta della Provincia, l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'I.P.T. tramite apposito collegamento telematico, anche al fine di costituire l'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al P.R.A. previsto dall'art. 56, 4° comma, del D.Lgs. 446/97. A tale riguardo, il Concessionario è tenuto a dotarsi di adeguato software e hardware.
- 3) Le interrogazioni telematiche potranno essere effettuate senza limiti ed oneri per la Provincia.
- 4) **I dati , le informazioni e le relative modalità di comunicazione unitamente alle tempistiche degli stessi saranno concordate tra Provincia e soggetto gestore sulla base di apposito atto convenzionale.**

Art. 23

Contenzioso tributario

- 1) La Provincia di Cuneo può resistere in giudizio mediante i funzionari dell'Avvocatura Provinciale incaricati.

**CAPO V –
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 24

Norme finali e transitorie

- 1) Per quanto modificato con D.C.P. n. 53 del 18.12.2006, le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere **dall'1.1.2007**.
- 2) Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina, in quanto compatibili.